



*Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
primo grado*

«LEVICO TERME»

Via della Pace 5, 8 - 38056 LEVICO TERME (TN)

C.F. 81002890226 Tel. 0461/706146 Fax 0461/706099

e-mail : segr.ic.levico@scuole.provincia.tn.it

<http://www.iclevico.eu>



Scuola Primaria di Levico

Scuola SPG di Levico

Scuola Primaria di Caldonazzo

Scuola Primaria di Calceranica

Scuola Primaria di Tenna

Statuto

dell'istituto comprensivo "Levico Terme"

Ai sensi della L.P. 7 agosto 2006, n.º 5

INDICE

CAPO I NATURA E CONTENUTI DELLO STATUTO	pag. 3
Art. 1 Natura e carattere	pag. 3
Art. 2 Contenuti	pag. 3
CAPO II DENOMINAZIONE, FINALITA', PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	pag. 4
Art. 3 Denominazione e locazione	pag. 4
Art. 4 Stemma dell'istituzione	pag. 4
Art. 5 Finalità	pag. 4
Art. 6 Principi	pag. 4
Art. 7 Criteri di organizzazione	pag. 5
CAPO III ORGANI DELL'ISTITUZIONE	pag. 6
Art. 8 Gli organi dell'istituzione autonoma	pag. 6
Art. 9 Il consiglio dell'istituzione	pag. 6
Art. 10 Funzioni del consiglio dell'istituzione	pag. 6
Art. 11 Composizione del consiglio dell'istituzione	pag. 6
Art. 12 Modalità di funzionamento del consiglio dell'istituzione	pag. 7
Art. 13 Composizione e organizzazione del collegio dei docenti	pag. 7
Art. 14 Funzioni del collegio dei docenti	pag. 8
Art. 15 Composizione e modalità di nomina del consiglio di classe	pag. 8
Art. 16 Funzioni del consiglio di classe	pag. 9
Art. 17 Il nucleo interno di valutazione: composizione, nomina, funzioni	pag. 10
Art. 18 Il dirigente dell'istituzione	pag. 10
Art. 19 Funzioni del dirigente dell'istituzione	pag. 10
Art. 20 Il revisore dei conti: nomina, durata, funzione	pag. 11
Art. 21 Composizione e funzioni della consulta dei genitori	pag. 11
CAPO IV STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA	pag. 12
Art. 22 Contenuti del progetto di istituto	pag. 12
Art. 23 La carta dei servizi	pag. 13
Art. 24 Il regolamento interno dell'istituzione	pag. 14
Art. 25 Regolamento per la disciplina dei diritti, doveri, mancanze disciplinari degli studenti	pag. 15
Art. 26 Diritti e doveri fondamentali degli studenti, mancanze disciplinari e criteri generali delle sanzioni	pag. 15
CAPO V STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	pag. 17
Art. 27 Bilancio di previsione e conto consuntivo	pag. 17
CAPO VI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE	pag. 17
Art. 28 Diritto di riunione e di assemblea	pag. 17
Art. 29 Partecipazione degli studenti	pag. 18
Art. 30 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico	pag. 18
CAPO VII RAPPORTI CON IL TERRITORIO	pag. 18
Art. 31 Partecipazione a progetti e iniziative	pag. 18
Art. 32 Modalità di partecipazione alle iniziative sul territorio	pag. 19
CAPO VIII NORME FINALI	pag. 20
Art. 33 Approvazione, revisione e pubblicizzazione dello statuto	pag. 20

CAPO I NATURA E CONTENUTI DELLO STATUTO

Articolo 1 Natura e carattere

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla L.P. 7 agosto 2006, n. 5, il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado " LEVICO TERME " di seguito indicato con il termine "istituzione".
2. Ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi in esso contenuti, tutte le persone che operano nell'Istituzione o ricevono da essa servizi - dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici, studenti, genitori, educatori e collaboratori esterni - hanno l'obbligo di fare riferimento.

Articolo 2 Contenuti

1. Il presente statuto stabilisce:
 - a) i principi e i criteri di organizzazione dell'Istituzione;
 - b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto d'istituto;
 - c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi collegiali dell'istituzione;
 - d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, tra l'altro, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, nonché del regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari;
 - e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
 - f) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell'Istituzione;
 - g) la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;
 - h) le modalità con le quali l'istituzione instaura con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel progetto d'istituto.

CAPO II

DENOMINAZIONE, FINALITÀ, PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Articolo 3

Denominazione e locazione

L'Istituto Comprensivo di scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Levico Terme, scuola provinciale già a carattere statale, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, didattica, finanziaria di ricerca e sperimentazione, facente parte del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, ha sede in Levico Terme. E' composto dalle Seguenti scuole: Scuola Secondaria di primo grado "G.B. de Gasparis" di Levico Terme, sede centrale amministrativa; Scuola Primaria di Levico Terme; Scuola Primaria "Clemente Chiesa" di Caldonazzo; Scuola Primaria "Padre Basilio Martinelli" di Calceranica al Lago; Scuola Primaria "Giuseppe Rosanelli" di Tenna.

Articolo 4

Stemma dell'istituzione

1. L'istituzione è dotata di un proprio stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quelli della Comunità europea, della Repubblica italiana e della Provincia autonoma di Trento
2. Lo stemma di cui al comma 1 è rappresentato dal seguente bozzetto grafico:



Articolo 5

Finalità

1. Scopo dell'Istituzione è promuovere l'istruzione e l'educazione degli studenti con un processo di formazione globale della personalità, nell'attenzione a valori riconoscibili sotto l'aspetto dell'universalità. L'insegnamento disciplinare è impartito secondo i Piani di studio in vigore.

Articolo 6

Principi

1. I principi fondamentali cui l'attività di relazione umana, professionale, d'esperienza e di ricerca di tutte le componenti dell'Istituzione si ispirano, sono:
 - a) il principio della centralità della funzione formativa ed educativa

- dell'esperienza scolastica;
- b) il principio democratico, fondato sul dettato degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica italiana nell'affermazione delle libertà di pensiero, espressione, coscienza, nonché sull'assenza di discriminazioni per sesso, lingua, condizioni personali e sociali, nazionalità, religione, opinioni politiche, cultura, razza;
 - c) il principio relazionale, incardinato sulla feconda e rispettosa relazione tra insegnante e studente, con i genitori e ogni altro soggetto portatore di interessi all'interno dell'istituzione ;
 - d) il principio del dialogo, riconoscendo che l'alterità costituisce un valore umano, culturale e sociale.

Articolo 7

Criteri di organizzazione

1. La gestione dell'istituzione si fonda su azioni di programmazione e di controllo di risultato e si ispira ai criteri costituzionali di buon andamento e imparzialità, di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, nonché ai criteri generali di promozione della partecipazione e di forme di cittadinanza responsabile, di servizio per la comunità.
2. Nell'erogazione dei servizi di istruzione e educazione l'istituzione rispetta i seguenti criteri organizzativi:
 - a) adeguatezza e coerenza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e agli stili di apprendimento degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese educative delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
 - b) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti che a diverso titolo concorrono alla formazione;
 - c) leale collaborazione tra tutte le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - d) attività di programmazione didattica, formativa, di ricerca, gestionale e finanziaria per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - e) valutazione e autovalutazione sistematica del servizio erogato, al fine di migliorare gli standard e implementare la qualità dell'azione educativa anche in un rapporto costante di confronto con le altre realtà scolastiche provinciali, nazionali e internazionali;
 - f) trasparenza, efficacia e puntualità nell'informazione e comunicazione in merito ai servizi offerti per garantire adeguati livelli di coinvolgimento e partecipazione responsabile degli attori dello scenario formativo, nonché le condizioni necessarie di conoscenza per il consapevole esercizio dei propri diritti – doveri da parte del personale interno, dei genitori e degli studenti;
 - g) valorizzazione di specificità e differenze di genere e di cultura, con riguardo alle pari opportunità, all'accoglienza, all'integrazione, alla promozione delle

diverse forme di cittadinanza attiva.

CAPO III ORGANI dell'ISTITUZIONE

Articolo 8 Gli organi dell'istituzione autonoma

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il collegio dei docenti;
 - c) il consiglio di classe;
 - d) il dirigente dell'istituzione;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti.
2. Ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 7 agosto 2006, n.° 5, è istituita la consulta dei genitori.

Articolo 9 Il consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione scolastica, e, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e d'indirizzo definite nello statuto e nel progetto d'istituto, esercita tale funzione attraverso compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

Articolo 10 Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. In particolare il consiglio dell'istituzione approva:
 - a) lo statuto e il regolamento interno;
 - b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - c) il progetto d'istituto;
 - d) il bilancio e il conto consuntivo;
 - e) il calendario scolastico per la parte di competenza, sulla base della deliberazione di giunta provinciale;
 - f) le attività definite nell'ambito delle forme di collaborazione con il territorio nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
 - g) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.
2. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell'ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall'articolo 44 della legge provinciale.

Articolo 11

Composizione del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 16 membri con diritto di voto:
 - a) il dirigente *pro tempore* dell'istituzione in qualità di membro di diritto;
 - b) 7 rappresentanti dei genitori, membri elettivi;
 - c) 7 rappresentanti dei docenti, membri elettivi;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, membro elettivo.
2. Il consiglio dell'istituzione ha la facoltà di far partecipare fino a 2 rappresentanti del "territorio" secondo modalità definite dal regolamento interno; tali rappresentanti sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
3. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dalla proclamazione dei risultati delle elezioni e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei membri previsti dal comma 1.
4. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora eletto rappresentante di una componente elettiva, il responsabile amministrativo fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

Articolo 12

Modalità di funzionamento del consiglio dell'istituzione

1. Il regolamento interno, previsto dall'articolo 24 di questo statuto, disciplina gli aspetti organizzativi del consiglio dell'istituzione.
2. Il regolamento provinciale previsto dall'articolo 22 comma 5 della L.P.7 agosto 2006, n. 5 disciplina la materia elettorale del consiglio dell'istituzione.
3. Il consiglio resta in carica tre anni, e tutti i membri restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina; il consiglio uscente permane in carica limitatamente allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla L.P. 12 febbraio 1996, n. 3, "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi."
4. Il presidente è eletto fra i membri della componente genitori, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 13

Composizione e organizzazione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca in via ordinaria e presiede il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti .
3. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, in dipartimenti disciplinari per materia, area, ambito e in altre forme di coordinamento che vengano ritenute necessarie per compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, rispettando comunque il limite orario cumulativo annuale di riunione stabilito dai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto scuola, area docenti, della Provincia Autonoma di Trento.
4. Ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della L. P. 7 agosto 2006 n.° 5 il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione.

Articolo 14 **Funzioni del collegio docenti**

1. Il collegio dei docenti è titolare delle competenze di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, ha particolare cura di favorire e sviluppare il coordinamento interdisciplinare e di promuovere le azioni di orientamento personale degli studenti e di continuità interna al sistema d'istruzione tra diversi livelli di scolarità, dal raccordo con la scuola dell'infanzia fino a quello con le scuole del secondo ciclo d'istruzione e di formazione.
2. Il collegio dei docenti:
 - a) delibera la programmazione generale dell'attività didattica ed educativa in coerenza con i criteri generali del progetto d'istituto, con l'obiettivo di promuovere il successo formativo degli studenti e la loro partecipazione motivata all'attività della scuola;
 - b) adegua i piani di studio provinciali alle scelte del progetto d'istituto, anche in relazione alle esigenze formative e al contesto socio- economico del territorio di riferimento nel limite di quanto disposto dalla normativa provinciale;
 - c) delibera in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - d) propone al dirigente l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale e approva il catalogo annuale/pluriennale delle proposte di formazione in servizio interne all'istituzione;
 - e) designa i docenti componenti il nucleo interno di valutazione;
 - f) designa i propri rappresentanti all'interno di organismi territoriali interscolastici e interistituzionali, su richiesta degli stessi;
 - g) delibera annualmente le adozioni dei libri di testo o degli strumenti alternativi ai libri di testo per le attività di studio.

Articolo 15 **Composizione e modalità di nomina del consiglio di classe**

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai



- rappresentanti dei genitori, dal dirigente dell'istituzione o suo delegato.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dei consigli di classe, in relazione a specifiche tematiche, assistenti educatori, lettori di madrelingua straniera, facilitatori e mediatori interculturali, altre figure professionali coinvolte nei progetti educativi di classe o d'istituto, nonché figure istituzionali con funzioni tutoriali, di orientamento, di supporto a studenti con bisogni educativi speciali. I soggetti esterni sono invitati ai lavori secondo il principio di competenza per materia, non hanno mai diritto di voto e non sono mai presenti in sede valutativa.
 3. Nei consigli di classe della scuola primaria il numero dei rappresentanti dei genitori è pari a due; in quelli della scuola secondaria di primo grado è pari a tre.
 4. Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare la partecipazione, non in sede di valutazione periodica e finale, su esplicita richiesta motivata, di due rappresentanti degli studenti, dagli stessi eletti nel corso di un'apposita assemblea di classe condotta all'inizio dell'anno scolastico.
 5. I componenti eletti del consiglio di classe restano in carica per l'intero anno scolastico. Le elezioni si svolgono secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
 6. I consigli di classe sono presieduti dal dirigente dell'istituzione, o da un suo delegato.
 7. I consigli di classe possono organizzare riunioni comuni con altri consigli di classe omologhi per grado di scuola, corso, classi parallele. Tali forme di convocazione non si debbono sostituire al normale funzionamento del singolo consiglio di classe.
 8. Il regolamento interno previsto dall'articolo 24 di questo statuto disciplina gli altri aspetti organizzativi dei consigli di classe, con riferimento all'articolo 25 della L.P. 7 agosto 2006, n.º 5.

Articolo 16

Funzioni del consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe programma, coordina, monitora, verifica l'attività didattica ed educativa della classe, curricolare ed extracurricolare, in coerenza con i principi educativi generali e con le dichiarazioni del progetto d'istituto, secondo le direttrici della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe definisce le attività formative extrascolastiche e parascolastiche riguardanti la singola classe, tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione didattico-educativa deliberata dal collegio dei docenti. In particolare, il consiglio di classe con la presenza dei soli docenti provvede alle operazioni di valutazione periodica e finale degli studenti.
3. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e del dirigente o di un suo delegato delibera gli interventi disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica degli studenti, o sanzioni alternative nella direzione educativa del recupero, della riparazione del danno e della compensazione, coerentemente con la previsione, la graduazione e la durata delle sanzioni previste dal



regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti previsto dall'articolo 25.

Articolo 17

Il nucleo interno di valutazione: composizione, nomina e funzioni

1. Il nucleo interno di valutazione esercita le funzioni previste dall'articolo 27 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5.
2. Il nucleo interno di valutazione, in base ai criteri di partecipazione comune, di rappresentatività delle componenti interne e di pariteticità della rappresentanza, è composto da sette membri e dura in carica 3 anni.
3. I componenti sono così individuati: due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti dei docenti, un rappresentante del personale non docente, il dirigente dell'istituzione, il presidente del consiglio dell'istituzione.
4. I rappresentanti dei docenti vengono nominati con deliberazione del collegio dei docenti e possono essere riconfermati annualmente; il collegio dei docenti designa, tra i due nominati, il coordinatore referente d'istituto ai fini della programmazione.
5. I rappresentanti dei genitori sono nominati dal consiglio dell'istituzione su proposta della consulta dei genitori.
6. Il rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore viene nominato dal consiglio dell'istituzione su proposta del dirigente dell'istituzione, sentito il personale in questione riunito in assemblea.
7. Entro la fine di novembre di ciascun anno il nucleo pubblica un rapporto che viene presentato al consiglio dell'istituzione e al collegio dei docenti, in relazione alle loro specifiche competenze, per valutare le scelte di indirizzo, organizzative, educative e didattiche ai fini delle modifiche-integrazioni e degli aggiornamenti del progetto d'istituto; inoltre il rapporto è inviato al comitato provinciale per la valutazione del sistema educativo e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Articolo 18

Il dirigente dell'istituzione

1. Il dirigente dell'istituzione ne è il legale rappresentante; è il titolare della gestione, dell'organizzazione autonoma a livello finanziario, didattico, di sperimentazione e ricerca ed esercita, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Al dirigente dell'istituzione compete la responsabilità di risultato nell'esercizio gestionale e la titolarità delle relazioni sindacali nella contrattazione decentrata a livello locale.

Articolo 19

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare:
 - a) predispone le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione e informa semestralmente il consiglio sullo stato di attuazione dello stesso;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti e di gestione delle risorse umane nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro,
 - e) presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa,
 - f) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

Articolo 20

Il revisore dei conti: nomina, durata e funzioni

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo, comma 4, e alle norme di contabilità e bilancio della provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Articolo 21

Composizione e funzioni della consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori è composta dai genitori rappresentanti eletti in ciascun consiglio di classe, dai genitori eletti nel consiglio dell'istituzione e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei genitori presenti nel territorio di riferimento dell'istituzione, che ne facciano domanda e siano a tal fine riconosciute dal consiglio dell'istituzione in conformità ai criteri definiti dal

regolamento interno.

2. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. E' in rapporto di leale collaborazione con il consiglio dell'istituzione, nei confronti del quale svolge attività propositiva e consultiva, e con il dirigente dell'istituzione; dagli stessi può venire interpellata per la sollecitazione di pareri, proposte, approfondimenti di studio con particolare riferimento alle attività di informazione e formazione rivolte agli adulti, alle attività facoltative e/o non curricolari di ampliamento dell'offerta formativa e ai progetti di partecipazione sociale alla vita della scuola eventualmente attivati.
3. Il regolamento interno disciplina le modalità di funzionamento della consulta.

CAPO IV **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA**

Articolo 22 **Contenuti del progetto di istituto**

1. Il progetto d'istituto enuncia l'offerta formativa e quindi esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione; in particolare, il progetto d'istituto:
 - a) prevede la presentazione dell'istituzione nel proprio contesto sociale, culturale, economico;
 - b) prevede la dichiarazione delle scelte educative e dei valori che orientano l'azione pedagogica e didattica;
 - c) definisce le soglie di padronanza e i livelli di competenza nelle discipline d'insegnamento, nonché le prestazioni essenziali o i livelli minimi di apprendimento; definisce altresì i profili delle competenze irrinunciabili per gli studenti a conclusione del primo ciclo di istruzione;
 - d) informa in merito alla programmazione didattica e organizzativa, definendo l'ulteriore articolazione dei piani di studio a livello di istituzione, nel rispetto della normativa nazionale e provinciale, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa; definisce, sempre sulla base delle disposizioni provinciali, gli aspetti di flessibilizzazione del curriculum, la proposta di aggregazione di ambiti disciplinari, le percentuali di compensazione oraria annuale tra discipline e ambiti disciplinari;
 - e) informa in merito alle scelte dell'istituzione in ordine alle attività interdisciplinari;
 - f) definisce l'eventuale offerta di potenziamenti formativi con la proposta di un monte ore aggiuntivo e facoltativo di attività non previste nel curriculum disciplinare obbligatorio, verificata l'attuabilità di tali proposte dal punto di vista organizzativo, gestionale, finanziario e normativo;
 - g) presenta la programmazione degli interventi di studio e approfondimento delle competenze comunicative nelle lingue straniere, di accompagnamento e sostegno per gli studenti con bisogni educativi speciali, di innovazione e sviluppo nell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

- h) determina i criteri relativi alle proposte orarie e ai tempi di insegnamento con riferimento alla ripartizione dell'intero monte orario delle discipline nell'anno scolastico e all'organizzazione dell'orario giornaliero e settimanale delle lezioni;
 - i) determina i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'utilizzo del personale e alla valutazione degli apprendimenti;
 - j) stabilisce i criteri per l'autovalutazione d'istituto e le forme di partecipazione alla valutazione esterna di sistema,
 - k) definisce le modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla progettazione dell'offerta formativa;
 - l) esplicita le forme di collaborazione interscolastica e di costituzione di organismi di rete;
 - m) stabilisce le iniziative di informazione e di comunicazione dei servizi e delle attività svolte alle famiglie e agli studenti;
 - n) definisce i progetti di partecipazione istituzionale rivolti agli studenti delle scuole primarie e le modalità con cui s'intende favorirne la crescita consapevole in termini di cittadinanza, nel rispetto dell'età e delle conseguenti fasi di sviluppo evolutivo.
2. Il progetto d'istituto viene approvato dal consiglio dell'istituzione, recepita la deliberazione del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa, nonché acquisite le eventuali osservazioni e proposte della consulta dei genitori, con voto a maggioranza semplice dei suoi membri, entro il termine di ogni anno solare, in tempo utile per assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie all'atto dell'iscrizione nel mese di gennaio successivo.
 3. Il progetto d'istituto nelle sue parti di indirizzo generale ha durata quinquennale a partire dal momento della sua approvazione; può essere periodicamente modificato e integrato all'interno del quinquennio nelle parti variabili riguardanti scadenze di programmazione, elaborazione di progetti, dati gestionali e organizzativi soggetti a modifiche anche per attuazione di sperimentazioni. Tali modifiche periodiche sono deliberate dal consiglio dell'istituzione con voto a maggioranza semplice entro il termine di ciascun anno solare.
 4. Il progetto d'istituto approvato viene pubblicizzato in diverse modalità, comprese quelle telematiche, e viene pubblicato in estratto nelle sue parti d'informazione curricolare e organizzativa per la consegna ai genitori degli studenti all'atto dell'iscrizione.

Articolo 23

La carta dei servizi

1. Il consiglio dell'istituzione, entro dodici mesi dalla sua costituzione, adotta la carta dei servizi che pubblicizza i diritti dell'utenza in relazione all'offerta dei servizi minimi garantiti e agli standard di erogazione delle prestazioni amministrative d'ufficio, e definisce i contenuti fondamentali in merito agli aspetti tecnici dell'offerta formativa.
2. La carta dei servizi definisce in particolare i seguenti contenuti:
 - a) principi generali di organizzazione del servizio pubblico di istruzione;

- b) servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di spazi, strutture e attrezzature didattiche e momenti formativi esterni;
 - c) servizi offerti ai genitori per un'informazione adeguata, precisa e puntuale;
 - d) organizzazione e orari di accesso ai servizi amministrativi;
 - e) interventi garantiti in relazione alle condizioni di agibilità delle strutture e alla gestione della sicurezza;
 - f) condizioni di garanzia per la tutela della riservatezza nella gestione dei dati personali e sensibili a livello cartaceo e elettronico;
 - g) procedure per i reclami;
 - h) standard garantiti in relazione alla tempistica di risposta a richieste di servizi, presentazione di quesiti, istanze, reclami procedurali.
3. La carta dei servizi si articola, indicativamente, nei seguenti punti:
- a) premessa e principi generali;
 - b) standard di qualità dell'area didattica;
 - c) standard di qualità dell'area dei servizi amministrativi;
 - d) standard di qualità dell'area dell'informazione e della comunicazione;
 - e) standard di procedura in relazione ai reclami;
 - f) standard di qualità in relazione alla valutazione;
 - g) modalità di adozione;
 - h) efficacia.
4. La carta dei servizi adottata è affissa all'albo dell'istituzione e all'albo di ogni sede scolastica della stessa, e viene diffusa anche con modalità telematiche.

Articolo 24

Il regolamento interno dell'istituzione

1. Il regolamento interno definisce le modalità generali di funzionamento dell'organizzazione dell'istituzione e in particolare disciplina:
- a) il funzionamento degli organi dell'istituzione,
 - b) i rapporti scuola- famiglia;
 - c) le modalità di formazione delle classi;
 - d) le modalità di prenotazione e utilizzo di laboratori, palestre e aule speciali;
 - e) le modalità di utilizzo delle fotocopiatrici;
 - f) le modalità di giustificazione delle assenze e di richiesta di permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata degli studenti;
 - g) i criteri per la distribuzione di materiale informativo agli studenti;
 - h) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività didattiche esterne, quali visite didattiche guidate, viaggi di istruzione, settimane formative e linguistiche anche all'estero, stages formativi, lezioni all'aperto, partecipazione a iniziative di gemellaggio interscolastico nazionali e internazionali;
 - i) i criteri e modalità per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea delle diverse componenti dell'istituzione;
 - j) le condizioni di esercizio del diritto di associazione, anche di ex studenti e di genitori, e criteri per lo svolgimento di attività educative e formative da parte delle associazioni stesse;
 - k) i criteri per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti delle associazioni dei genitori sul territorio;
 - l) le forme e modalità per l'attuazione dei processi di partecipazione degli

studenti alla vita della scuola, secondo i criteri enunciati nell'articolo 29 del presente statuto;

- m) le modalità di pubblicizzazione degli atti;
 - n) le modalità di elezione dei genitori dei consigli di classe.
2. Il consiglio dell'istituzione, entro un anno dall'approvazione dello statuto, approva a maggioranza semplice il regolamento di cui al presente articolo, avendo avuto cura di acquisire e valutare nella fase dibattimentale i pareri e le proposte delle diverse componenti scolastiche. Con analoga procedura sono deliberate eventuali successive modifiche.
 3. Il regolamento d'istituto viene pubblicizzato in diverse modalità, comprese quelle telematiche.

Articolo 25

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle, le modalità di impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Articolo 26

Diritti e doveri fondamentali degli studenti, mancanze disciplinari e criteri generali delle sanzioni

1. Il regolamento previsto all'articolo 25 individua i diritti degli studenti, riconoscendo in ogni caso i seguenti diritti fondamentali:
 - a) diritto a un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità degli studenti in tutte le proprie dimensioni;
 - b) diritto a una formazione che tenga conto dell'identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'intento di garantire le condizioni di successo formativo nella prosecuzione degli studi nonché nell'ottica di un curriculum centrato sugli studenti e sui loro bisogni;
 - c) diritto a essere informati sulla vita dell'istituzione e sulle sue regole, sulle opportunità da essa offerte per poter esserne soggetti attivi e propositivi;
 - d) diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione in tutte le sue espressioni;
 - e) diritto ad una valutazione del profitto chiara e motivata che aiuti ogni studente a acquisire:
 - conoscenza dei criteri valutativi generali applicati dal consiglio di classe e da ciascun docente nella propria disciplina di insegnamento;
 - consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti al fine di migliorare la conoscenza di sé, il rendimento scolastico e gli esiti formativi;

- f) diritto alla sicurezza e alla privacy.
2. Il regolamento previsto all'articolo 25 individua altresì i seguenti doveri fondamentali:
- a) frequenza regolare delle lezioni e delle attività scolastiche;
 - b) impegno regolare nello studio;
 - c) rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione e dei compagni di studio, con particolare attenzione e impegno nell'assunzione di atteggiamenti e comportamenti pro-sociali, nello spirito di gruppo e di comunità di lavoro e di studio- ricerca;
 - d) mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi educativi che informano la vita della comunità scolastica;
 - e) osservanza di tutte le disposizioni organizzative e comportamentali previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e la tutela della salute anche nelle attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
 - f) corretto utilizzo di libri di testo in comodato gratuito, sussidi didattici, strutture e laboratori e pieno rispetto degli arredi e degli ambienti, nel principio di salvaguardia del patrimonio dell'istituzione;
 - g) espressione di adeguata coscienza civica ed ecologica nei comportamentali durante i momenti di gioco e nelle pause dell'attività scolastica, nonché durante le attività in cortile o in luoghi pubblici;
 - h) spirito di collaborazione con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 25 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti all'irrogazione del provvedimento e il procedimento relativo, le istanze di impugnazione e di tutela del diritto di chi è accusato di mancanze. In ogni caso, il regolamento rispetta i seguenti principi generali:
- a) criterio della finalità educativa della sanzione anche tramite il principio di riparazione del danno;
 - b) criterio procedurale del diritto, da parte dello studente, di esporre le proprie ragioni prima dell'assunzione di decisioni e sanzioni disciplinari;
 - c) criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione;
 - d) criterio della temporaneità della sanzione;
 - e) criterio del diritto all'informazione della famiglia su contenuti e motivazioni delle sanzioni.
- Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, il regolamento dovrà porre particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare e, in genere, alla concezione della disciplina stessa come fattore di costruzione e condivisione sociale delle regole di comunità.
4. Il consiglio dell'istituzione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto approva, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento di cui all'articolo 25.
5. Nella fase di elaborazione del regolamento di cui all'articolo 25, al fine di pervenire ad una ampia condivisione anche nel processo di costruzione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in

assemblea e la consulta dei genitori.

CAPO V **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Articolo 27 **Bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il programma pluriennale di gestione, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva il programma di gestione pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'istituzione elabora il programma di gestione e la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti generali di indirizzo del consiglio dell'istituzione e con le linee d'indirizzo della Provincia autonoma di Trento.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi enunciati nel bilancio di previsione. La relazione illustrativa allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata e ridotta, possono essere portati a conoscenza dei soggetti portatori di interesse nella comunità dell'istituzione scolastica, nella prospettiva di un bilancio sociale.

CAPO VI **PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE**

Articolo 28 **Diritto di riunione e di assemblea**

1. Viene riconosciuto il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a



disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle proprie disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto e dal regolamento interno dell'istituzione.

Articolo 29

Partecipazione degli studenti

1. L'istituzione promuove processi di partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione.
2. Per l'attuazione di tali processi, il regolamento interno definisce forme e modalità graduate in relazione all'età degli studenti e orientate ai seguenti obiettivi:
 - a) dare voce alle istanze degli studenti e consentire loro di esprimere propri pareri e valutazioni, anche su richiesta formale degli organi dell'istituzione;
 - b) far conoscere agli studenti le forme di partecipazione presenti nell'istituzione e far loro sperimentare, a scopo educativo, autonomi e specifici momenti di partecipazione e di rappresentanza.

Articolo 30

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Avendo cura di tutelare le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VII

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Articolo 31

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione

all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione può partecipare a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di proprie. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o progetti didattici di simulazione d'impresa, o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione può promuovere e attuare le seguenti azioni:
 - a) instaurare forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
 - b) partecipare a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.
3. Al fine di completare la propria proposta educativa, l'istituzione può offrire alle famiglie servizi di arricchimento formativo, con particolare attenzione all'attivazione di forme organizzate di partecipazione.
4. L'istituzione scolastica può costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre istituzioni, enti e associazioni del territorio, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione, nonché per perseguire il miglioramento della qualità della proposta formativa.
5. L'istituzione alimenta la propria potenzialità formativa e la capacità innovativa partecipando al dibattito ed agli eventi culturali del territorio vicino e lontano, che a sua volta arricchisce con i contributi della propria esperienza.

Articolo 32

Modalità di partecipazione alle iniziative sul territorio

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 31, l'istituzione:
 - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, e ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, da parte di competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa

da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Per tutti i progetti attivati, il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

CAPO VIII NORME FINALI

Articolo 33

Approvazione, revisione e pubblicizzazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità o conformità all'istituzione per il conseguente adeguamento; decorso tale termine il consiglio dell'istituzione approva in via definitiva lo statuto.
2. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Lo statuto deliberato è pubblicato all'albo della sede centrale dell'istituzione, all'albo di ogni singola sede scolastica e, in formato elettronico, sul sito internet dell'istituzione.